

SOCIETÀ "ASS. PATT. ARTISTICO RUBANO"

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Si costituisce in RUBANO, con sede presso la Palestra Comunale di Rubano, la società denominata.

"ASSOCIAZIONE PATTINACIO ARTISTICO RUBANO"
il cui statuto è composto dai seguenti articoli.

Art. 2 - SCOPI

La società partecipa direttamente alla vita federale dell'Ente, affiancandole nella cura degli interessi generali del pattinaggio, secondo gli scopi e le finalità della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

Art. 3 - La società non deve perseguire scopi di lucro, né compiere atti lesivi del prestigio della F.I.H.P.
La sua amministrazione è autonoma ed indipendente.

Art. 4 - La società ha carattere assolutamente apolitico. In seguito ad essa è vietata qualsiasi discussione e manifestazione politica.

Art. 5 - La società è integrata nelle attività ricreative della Palestra Comunale di Rubano ed accetta il regolamento organico dello stesso pur costituendosi come società sportiva autonoma.

Art. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo. Approva i bilanci ed i conti consuntivi. Delibera sull'attività sportiva ed assistenziale, determina e definisce i compiti del segretario e di altri eventuali collaboratori.

Fanno parte dell'assemblea tutti i genitori dei ragazzi partecipanti ai corsi di pattinaggio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente stesse lo ritenga necessario.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

E' convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Al Consiglio Direttivo è dovuto l'incarico di realizzare gli programmi delle attività approvate dall'Assemblea.

È sotto amministra il patrimonio e le rendite sociali e sotto
pano all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della
sua gestione.

Stipula tutti gli atti della società che dovranno portare
la firma del Presidente (o del Vice Presidente) e del segretario.
Il Consiglio Direttivo, di fronte a terzi, impegna la So-
cietà fino al limite fissato dall'Assemblea.


Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono re-
spensabili, in solide e personalmente, di tutti gli impegni,
sia verso la F.I.H.P., che verso terzi.

Se un componente del Consiglio resta assente dalle riunioni
per tre volte consecutive senza giustificazioni sarà consi-
derato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- + Un Presidente
- Un Vice Presidente
- Un Segretario
- Un Direttore Sportivo o Dirigente
- Dei Consiglieri

Tutte le cariche sociali sono onificate.



Art. 8 - IL PRESIDENTE

Rappresenta la società anche in giudizio, convoca e pre-
siede le riunioni del Consiglio Direttivo facendone esce-
guire le deliberazioni. Dà relazione all'Assemblea sullo
andamento della Società.

Art. 9 - IL VICE PRESIDENTE

Rappresenta il Presidente in caso di temperanza assenza e
impedimenti, e per gli incarichi che il Presidente stesse
ritiene opportuna affidargli nell'interesse della Società.

Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai
verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il SEGRETERIO

Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Con-
siglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza,
prevvede a tenere aggiornate l'elenco degli iscritti.

Cura l'inventario dei beni della società e la contabilità
generale; prevvede alla compilazione dei bilanci preven-
tivo da sottoporre all'Assemblea.

Si attieni insomma ai compiti definiti dall'Assemblea.

Art. 11 - IL DIRETTORE SPORTIVO

Ha il compito di organizzare, unitamente ai membri del Consiglio Direttivo, tutte le manifestazioni sportive, e di dirigere tutta l'attività sportiva della Società.

Art. 12 - I CONSIGLIERI

Esercitano periodicamente la vigilanza della Società, redigendo l'apposito verbale.

Art. 13 - DURATA DELLA SOCIETA'

La Società resta Socio effettivo della F.I.H.P. per tutta la durata dell'anno sociale.

Art. 14 - SCIGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento della Società può essere discusso in sede di Assemblea, appositamente indetta e deliberante col voto favorevole di almeno 4/5 dei voti spallanti a tutti gli aventi diritto, a seguito della domanda sottoscritta da almeno la metà più una dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo e al Presidente.

Art. 15 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società dichiara di accettare in ogni sua parte, tanto per sé che per i suoi Soci, il presente Statuto ed i regolamenti della F.I.H.P.

La Società assume l'obbligo di non ardire, per tutte ciò che concerne la propria attività, a nessuna altra autorità che non sia quella Federale della quale accetta ogni deliberazione e decisione.

Art. 16 - NORME TRANSITORIE

In caso di incompatibilità le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.I.H.P. sostituiranno di diritto le norme della Società.

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme derivanti dalle Statute e dal Regolamento Organico della F.I.H.P.

Rubano, li 21.02.91

